

CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PER LA TUTELA E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA POPOLAZIONE FELINA DEL COMUNE DI VERONA

Con la presenta scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra il Comune di Verona (C.F. 00215150236), rappresentato dal Dirigente della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica Dott.ssa Barbara Likar nominato con atto del Sindaco - che agisce in esecuzione della delibera approvata dalla Giunta Comunale n. 182 nella seduta del 11/03/2025, esecutiva ai sensi di legge,

E

l'Associazione _____ CF/P.IVA _____ con sede legale in Via _____, sede operativa in _____, iscritta al n. _____ dell'Albo Regionale delle associazioni per la protezione degli animali di cui all'articolo 10 della L.R. n. 60/1993 e/o al n. _____ del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 11 del D.Lgs 117/2017, legalmente rappresentata dal Presidente _____, nato il _____ a _____ e domiciliato per la carica _____;

l'Associazione _____ CF/P.IVA _____ con sede legale in Via _____, sede operativa in _____, iscritta al n. _____ dell'Albo Regionale delle associazioni per la protezione degli animali di cui all'articolo 10 della L.R. n. 60/1993 e/o al n. _____ del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 11 del D.Lgs 117/2017, legalmente rappresentata dal Presidente _____, nato il _____ a _____ e domiciliato per la carica _____;

l'Associazione _____ CF/P.IVA _____ con sede legale in Via _____, sede operativa in _____, iscritta al n. _____ dell'Albo Regionale delle associazioni per la protezione degli animali di cui all'articolo 10 della L.R. n. 60/1993 e/o al n. _____ del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 11 del D.Lgs 117/2017, legalmente rappresentata dal Presidente _____, nato il _____ a _____ e domiciliato per la carica _____;

l'Associazione _____ CF/P.IVA _____ con sede legale in Via _____, sede operativa in _____, iscritta al n. _____ dell'Albo Regionale delle associazioni per la protezione degli animali di cui all'articolo 10 della L.R. n. 60/1993 e/o al n. _____ del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 11 del D.Lgs 117/2017, legalmente rappresentata dal Presidente _____, nato il _____ a _____ e domiciliato per la carica _____;

l'Associazione _____ CF/P.IVA _____ con sede legale in Via _____, sede operativa in _____, iscritta al n. _____ dell'Albo Regionale delle associazioni per la protezione degli animali di cui all'articolo 10 della L.R. n. 60/1993 e/o al n. _____ del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 11 del D.Lgs

117/2017, legalmente rappresentata dal Presidente _____, nato il _____ a _____ e domiciliato per la carica _____;

Premesso che:

- la Legge n. 281/1991 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” e s.m., promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo;
- la Legge Regionale n. 60/1993 “*Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo*” prevede, all’articolo 10, che le associazioni per la protezione degli animali iscritte all’Albo regionale, mediante convenzione con i Comuni e con le Unità locali socio sanitarie, svolgono le seguenti funzioni:
 - creare ricoveri temporanei o permanenti per gli animali d’affezione;
 - svolgere compiti di assistenza volontaria;
 - costruire rifugi per cani e gatti secondo i criteri di cui agli articoli 14 e 16;
- il comma 2 dell’articolo 10 della L.R. 60/1993 il quale precisa che le attività oggetto di convenzione, svolte dalle associazioni protezionistiche, hanno carattere volontaristico con esclusione di fini di lucro;
- il D. Lgs. n. 117 del 03/07/2017, avente ad oggetto “Codice del Terzo settore” riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, e ne promuove lo sviluppo salvaguardando spontaneità ed autonomia, e favorendo il loro apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali (articolo 2 del D.lgs. 117/2020);
- all’art. 4 individua gli Enti del Terzo Settore, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore;
- all’art. 5 l’elenco delle attività di interesse generale che possono essere esercitate dagli Enti del Terzo Settore;
- l’art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017 consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi al Registro unico del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- il comma 2 dello stesso articolo 56, recita testualmente: “Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, delle spese effettivamente sostenute e documentate”.
- al comma 3 si prevede inoltre che” l’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime”;
- con Delibera di Giunta n. del.....è stato approvato lo schema della presente convenzione;
- con determina dirigenziale n. ____ del _____ è stato approvato l’Avviso per la presentazione di candidature per la sottoscrizione della presente convenzione che disciplina le attività finalizzate alla tutela e al benessere degli animali in esecuzione della sopra richiamata Deliberazione;

- tali attività rientrano tra quelle che corrispondono alle finalità statutarie delle Associazioni sottoscriventi la presente convenzione;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Compiti dell'Associazione

Si precisa che le attività che possono essere svolte in seno alla presente convenzione sono esplicitate nel seguente elenco che è utile ad identificare le attività che le associazioni, in ragione delle proprie caratteristiche e disponibilità, possono essere chiamate a svolgere, senza la necessità che tutte le associazioni svolgano necessariamente tutte le attività elencate per poter essere ammesse a contributo. Si specifica altresì che, per quanto riguarda le colonie già esistenti, viene richiesta collaborazione per la verifica delle modalità di conduzione, aggiornamento del censimento e supporto per la cattura nel caso in cui vi sia l'effettiva necessità e su richiesta dell'Amministrazione o dell'Azienda Sanitaria e non deve intendersi come un'attività da svolgere puntualmente su ogni colonia felina attualmente esistente sul territorio:

- a) raccolta delle segnalazioni per identificare eventuali colonie feline dei gatti liberi stanziate sul territorio comunale al fine di dare avvio, in coordinamento con l'ULSS9 Scaligera competente, all'iter per il riconoscimento di una nuova colonia felina; la gestione di nuove colonie feline a seguito dell'attivazione di questa convenzione sarà di competenza dell'Associazione e sarà attuata mediante l'individuazione di uno o più cittadini che ne diventeranno i referenti responsabili, i cui nominativi saranno di volta in volta segnalati al Comune che provvederà alla nomina anche in pendenza della frequenza del corso CoGeCoF in quanto la formazione di nuovi referenti sarà curata dall'Associazione di riferimento;
- b) verifica delle modalità di gestione delle colonie feline già presenti sul territorio comunale, in collaborazione con i referenti CoGeCOF nominati dal Comune che alimentano direttamente la colonia sul posto;
- c) supporto al censimento ed all'aggiornamento dello stesso in relazione alle colonie feline presenti sul territorio del Comune, effettuato sulla base del modello della scheda di censimento predisposta dall'Azienda ULSS9 ed integrata delle informazioni relative alla localizzazione dell'areale di riferimento della colonia e del punto di somministrazione cibo individuato, di norma, su area pubblica;
- d) consegna di copia delle schede di censimento al Comune che provvederà, in coordinamento con l'ULSS9 Scaligera, all'aggiornamento, con cadenza semestrale, dell'elenco e del riepilogo numerico ed alla verifica dei referenti CoGeCoF regolarmente nominati che si occupano di ciascuna colonia;
- e) cattura dei gatti che vivono in stato di libertà nel territorio comunale, in collaborazione con i referenti, che siano essi soci o non dell'Associazione, i quali alimentano e accudiscono direttamente la colonia sul posto;
- f) trasporto dei gatti dalla colonia di appartenenza fino all'ambulatorio veterinario sito presso il canile sanitario di Verona per la sterilizzazione: gli interventi di cattura e sterilizzazione dei gatti delle colonie censite nel Comune saranno di volta in volta pianificati con il servizio veterinario e, nel caso venga richiesto, comunicati al Comune;
- g) reinserimento in colonia, dopo il periodo di degenza, dei gatti sterilizzati, in collaborazione con i referenti;
- h) accudimento nel periodo post operatorio di eventuali gatti incidentati che non siano riconducibili a colonie feline o che non abbiano le caratteristiche comportamentali di gatti che vivono liberi sul territorio, identificando adottanti che se ne prendano cura; tutti gli eventuali casi di emergenza dovranno essere

preventivamente concordati; i gatti per i quali le associazioni daranno preventivo assenso all'intervento, dovranno essere seguiti da una clinica veterinaria individuata dall'Associazione convenzionata.

Non saranno ammissibili a rimborso, spese sostenute senza la previa autorizzazione.

i) sostegno nella gestione domestica dei felini per cittadini in difficoltà (su richiesta dell'UTA dopo la verifica delle condizioni per l'accesso al sostegno del Comune previsto dall'articolo 4, comma 27 del vigente Regolamento);

j) accudimento ed interventi di promozione delle adozioni dei gatti abbandonati o i cui proprietari abbiano acconsentito alla loro adozione, comunque non appartenenti a colonie feline;

k) redazione di un rendiconto delle attività svolte e su eventuali difficoltà operative incontrate nonché il dettaglio dei gatti di colonia catturati e sterilizzati con apposizione del microchip al fine dell'aggiornamento del data base comunale con l'identificazione della colonia di riferimento per ciascun gatto dotato di microchip.

Art.2 - Organizzazione dei servizi

Ferma restando l'autonomia organizzativa del personale delle Associazioni, le attività potranno essere avviate anche su indicazione dell'Ufficio Tutela Animali che si rivolgerà alle Associazioni firmatarie secondo un principio di rotazione, potendo prevedere, in casi particolarmente complessi, interventi da svolgersi congiuntamente da diverse associazioni, che si impegnano pertanto, coordinate dall'ufficio stesso, a garantire piena collaborazione reciproca e il rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione.

Le associazioni dovranno avere la sede operativa nel territorio del Comune di Verona.

Ogni comunicazione tra l'Associazione ed il Comune avverrà in forma scritta.

Art. 3 – Collaborazione con altre Associazioni

Nella gestione delle colonie feline e quant'altro attinente i gatti non di proprietà, l'Associazione potrà collaborare con altre Associazioni che condividono i medesimi scopi sociali.

Art. 4 – Compiti del Comune

a) informare i cittadini sulla possibilità di avvalersi del supporto dell'Associazione, fornendo i recapiti telefonici;

b) segnalare all'Associazione le nuove possibili colonie feline presenti sul territorio di cui si ha notizia;

c) intervenire, su richiesta motivata e qualora se ne presentasse la necessità, per arginare azioni di disturbo delle colonie feline;

d) fornire apposita cartellonistica idonea all'individuazione della presenza di una colonia felina censita.

Art. 5 – Personale

L'Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività descritte nella presente convenzione, ad utilizzare soci volontari e a collaborare con i referenti, anche se non iscritti alle Associazioni stesse, delle colonie.

L'Associazione garantisce che i soci inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, contro malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito anche dall'articolo 18, comma 1, D.Lgs 117/17 ed includendo espressamente tra i terzi il Comune di Verona e levata ogni rivalsa nei confronti del Comune stesso. Inoltre le Associazioni attestano di aver stipulato apposita polizza assicurativa contro gli infortuni per i propri aderenti che prestano attività di volontariato per i servizi rientranti nella presente convenzione.

Art. 6 – Osservanza della vigente normativa e responsabilità.

L'Associazione, nello svolgimento delle attività, è tenuta ad osservare e a far osservare ai propri soci o collaboratori le leggi ed i regolamenti nazionali e locali vigenti in materia di protezione degli animali, nonché le eventuali nuove disposizioni di legge o regolamentari che dovessero intervenire nel corso della gestione.

L'Associazione inoltre dovrà operare nel rispetto delle indicazioni che l'ULLS9 di riferimento riterrà di impartire.

L'Associazione infine è tenuta a rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e si obbliga ad adottare ed utilizzare eventuali DPI.

Le associazioni firmatarie assumono ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che potessero derivare a terzi in dipendenza delle attività svolte, manlevando espressamente l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità a tale riguardo, ogni eccezione o condizione rimossa.

Art. 7 – Riconoscibilità degli operatori nell'esecuzione del servizio

Il servizio sul territorio da parte delle Associazioni, deve essere svolto garantendo la riconoscibilità per la cittadinanza fornendo, a proprie spese, un tesserino di riconoscimento agli operatori incaricati.

Art. 8 – Rimborso spese

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione è previsto un rimborso per le spese effettivamente sostenute e acclarate mediante idonea documentazione, da presentarsi unitamente a rendicontazione delle attività svolte, all'ufficio Tutela Animali, che provvederà a liquidare gli importi dovuti previa verifica entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di liquidazione.

Per lo svolgimento delle attività indicate nell'articolo 1, l'Amministrazione Comunale riconoscerà a ciascuna Associazione un contributo che sarà stabilito suddividendo in egual misura la disponibilità complessiva del finanziamento erogabile per il numero di Associazioni che presenteranno istanza e che, in possesso dei requisiti previsti, sottoscriveranno la convenzione; nel caso in cui le associazioni aderenti saranno in numero inferiore a tre, tale contributo non potrà, comunque, essere superiore ad € 9.000,00 per ciascuna Associazione per il periodo oggetto della presente convenzione.

Il contributo sarà erogato a fronte delle attività svolte da ciascuna Associazione a copertura delle spese sostenute e a valere per le seguenti voci:

Prioritariamente per:

- assicurazioni, ivi incluse le assicurazioni per i soci-volontari impegnati nelle attività affidate;

- eventuali prestazioni veterinarie private (visite, interventi clinico chirurgici, comprensivi di sterilizzazione) ad eccezione delle sterilizzazioni dei gatti appartenenti a colonie feline riconosciute;
- prodotti d'uso quotidiano quali disinfettanti, tappetini assorbenti, prodotti per le pulizie, ecc;

Secondariamente per:

- cibo e altri prodotti alimentari per gli animali;

Il contributo sarà corrisposto nei termini di seguito specificati:

- il 50% alla sottoscrizione della presente convenzione;
- il 50% a consuntivo sulla base di dettagliata documentazione attestante le spese sostenute e gli interventi effettuati.

Tutte le spese dovranno essere attinenti alle attività svolte, nonché regolarmente documentate.

Si chiede una corretta rendicontazione delle spese sostenute, in caso contrario, il Comune provvederà a richiedere la restituzione delle somme anticipate e non coperte da corretti giustificativi.

Il contributo potrà essere in tutto o in parte ridefinito qualora l'associazione non rispetti gli impegni assunti con la presente convenzione.

Art.9 – Controllo

L' Amministrazione si riserva il controllo sulle attività effettuate dalle Associazioni attraverso proprio personale, in modo da verificare il concreto svolgimento delle attività.

Art. 10 - Responsabile attività oggetto della Convenzione

Le Associazioni individuano i responsabili coordinatori per la realizzazione delle attività da svolgere in convenzione, le seguenti persone:

- per l'associazione _____ il signor _____
- per l'associazione _____ il signor _____
- per l'associazione _____ il signor _____
- per l'associazione _____ il signor _____
- per l'associazione _____ il signor _____
- per l'associazione _____ il signor _____

Eventuali variazioni nell'individuazione dei suddetti responsabili dovranno essere comunicate tempestivamente all'Amministrazione Comunale.

Art. 10 - Durata

Per ogni associazione la presente convenzione decorre dalla data di stipula fino al 30.11.2026.

È facoltà delle parti modificare consensualmente la convenzione per esigenze dell'Amministrazione ovvero su proposta dell'Associazione, stipulando, di norma, apposito atto aggiuntivo.

Il Comune e l'Associazione possono interrompere il rapporto derivante dalla presente convenzione in ogni momento nei termini di 60gg, previa comunicazione da inviarsi a mezzo pec o raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art.11 – Oneri contrattuali

Per le Associazioni iscritte nel registro unico nazionale del Terzo Settore, il presente atto è esente da imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 82 comma 5 e comma 3 del D.Lgs 117/2017, come modificato dal D.Lgs n. 105 del 3.8.2018. È soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Le Associazioni iscritte esclusivamente al registro Regionale, dovranno provvedere al pagamento dell'imposta di bollo nella misura prevista per legge.

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa esplicito rinvio alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti, usi e consuetudini.

Art.12 Domicilio

Ai fini del presente atto le Associazioni eleggono domicilio presso la propria sede legale.

Art.13 Foro competente

Il Foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia di carattere civile, che dovesse sorgere in merito al presente atto, sarà esclusivamente quello di Verona. Per le controversie attinenti gli aspetti pubblicistici del presente atto, sarà esclusivamente competente il T.A.R. del Veneto.

Per il Comune di Verona

Per _____

Il Dirigente Direzione Ambiente e

Transizione Ecologica

Il legale rappresentante

dott.ssa Barbara Likar